

COMUNE DI COMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E DELLE SUE COMPONENTI (IMU, TARI E TASI)

**Approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 43 del 9/7/2014**

SOMMARIO

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Articolo 2	PRESUPPOSTO
Articolo 3	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 4	COMPONENTI DEL TRIBUTO

TITOLO 2 DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 5	OGGETTO E SCOPO DEL TITOLO
Articolo 6	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Articolo 7	DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
Articolo 8	SOGGETTI PASSIVI
Articolo 9	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 10	BASE IMPONIBILE
Articolo 11	IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI
Articolo 12	IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
Articolo 13	RIDUZIONI PER TERRENI AGRICOLI
Articolo 14	ALIQUOTE E DETRAZIONE
Articolo 15	DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
Articolo 16	ASSIMILAZIONI

Articolo 17	ESENZIONI
Articolo 18	QUOTA RISERVATA ALLO STATO
Articolo 19	AGEVOLAZIONI
Articolo 20	SOSPENSIONE PAGAMENTO PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Articolo 20 <i>bis</i>	SOSPENSIONE PAGAMENTO PER IMMOBILI STRUMENTALI
Articolo 21	VERSAMENTI
Articolo 22	DICHIARAZIONE

TITOLO 3

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

ART. 23	OGGETTO E SCOPO DEL TITOLO
ART. 24	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 25	RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
ART. 26	SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
ART. 27	SOGGETTO ATTIVO
ART. 28	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 29	SOGGETTI PASSIVI
ART. 30	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
ART. 31	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
ART. 32	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
ART. 33	SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
ART. 34	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ART. 35	PIANO FINANZIARIO
ART. 36	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 37	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 38	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 39	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 40	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 41	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 42	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 43	SCUOLE STATALI
ART. 44	TRIBUTO GIORNALIERO
ART. 45	TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 46	ESENZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 47	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
ART. 48	SCUOLE PUBBLICHE NON STATALI E SCUOLE PARITARIE
ART. 49	AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
ART. 50	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO
ART. 51	RIDUZIONI PER MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 52	RIDUZIONI PER AREE SCOPERTE
ART. 53	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 54	DICHIARAZIONE TARI
ART. 55	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
ART. 56	RISCOSSIONE
ART. 57	IMPORTI MINIMI
ART. 58	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
ART. 59	DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO 4
DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI
INDIVISIBILI
(TASI)

Articolo 60	OGGETTO E SCOPO DEL TITOLO
Articolo 61	PRESUPPOSTO
Articolo 62	BASE IMPONIBILE
Articolo 63	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
Articolo 64	ALIQUOTE E DETRAZIONI
Articolo 65	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 66	SOGGETTO PASSIVO

Articolo 67	INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI
Articolo 68	ESENZIONI
Articolo 69	RIDUZIONI ED ULTERIORI ESENZIONI
Articolo 70	DICHIARAZIONE
Articolo 71	VERSAMENTI
Articolo 72	DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

TITOLO 5

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 73	ACCERTAMENTO
Articolo 74	RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 75	SANZIONI
Articolo 76	INTERESSI
Articolo 77	RIMBORSI
Articolo 78	CONTENZIOSO
Articolo 79	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
Articolo 80	DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Allegati

A) Categorie di utenze non domestiche

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Como, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Articolo 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Como per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Articolo 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Articolo 5

OGGETTO E SCOPO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Como dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC).
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dell'art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
3. L'imposta municipale propria è disciplinata:
 - dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
 - dall'art. 4 del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44;
 - dall'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228;
 - dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate.
4. Il presente titolo è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Como, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Articolo 6

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 7

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 5 del presente titolo:

- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; ove due coniugi non legalmente separati abbiano, invece, stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate; in mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolve, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di

espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio dell'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 8

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) il coniuge o l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Articolo 9

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Como relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 10

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135 ⁽¹⁾.

1) Come indicato nell'articolo 17, comma 1, lettera g) del presente Regolamento, i terreni agricoli e quelli non coltivati, se non qualificabili come aree edificabili, sono esenti dall'IMU in quanto il territorio del Comune di Como ricade nelle aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 984/1977 (art. 7, comma 1, lettera h, D.Lgs 504/92); ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 16/2012, con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovranno, comunque, essere rideterminati i Comuni ai quali si applica l'anzidetta esenzione.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75 ⁽²⁾.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. E' comunque esclusa la possibilità di utilizzare i valori delle aree edificabili risultanti dalla tabella allegata al Regolamento ICI.
8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
9. La base imponibile è ridotta per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, come specificato nei successivi articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

Articolo 11

IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Hanno tali caratteristiche i fabbricati e le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per i quali è necessario ottenere dal Comune il "permesso di costruire" di cui all'art. 10 del DPR 380/2001, o, se prevista dalla vigente normativa per i predetti interventi, la "dichiarazione di inizio attività" (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del DPR 380/2001 e agli articoli 41 e 42 della LR Lombardia n. 12/2005, o la "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990.
4. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo o di collasso anche parziale;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

2() Si veda quanto indicato nella precedente nota.

- c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atti ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza di parti fondamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
5. Nel caso di fabbricato costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, la riduzione d'imposta di cui al precedente comma dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari effettivamente inagibili o inabitabili e che, quindi, risultino diroccate, pericolanti o fatiscenti secondo i criteri indicati nei precedenti punti da a) a d) del comma 4.
6. Non possono essere considerati inagibili o inabitabili:
- a) fabbricati per i quali sono in corso interventi edilizi di costruzione, di demolizione, di ristrutturazione in quanto, per tali fattispecie, l'imposta si applica sull'area edificabile;
 - b) fabbricati privi di allacciamento alle reti di gas, energia elettrica, acqua, fognature e quelli per i quali gli impianti tecnologici debbano essere adeguati alle vigenti normative;
 - c) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori finalizzati alla conservazione, ammodernamento o miglioramento, per i quali è sufficiente presentare al Comune la "dichiarazione di inizio attività" di cui agli articoli 22 e 23 del DPR 380/2001 o la "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990.
7. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, da allegare alla dichiarazione di variazione IMU relativa all'anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità.
8. Il Comune procede al controllo della veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio personale tecnico, ovvero mediante soggetti esterni all'uopo incaricati.

Articolo 12

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42.

Articolo 13

RIDUZIONI PER TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli ⁽³⁾ posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza

3) Si veda quanto indicato nella nota n. 1

agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 14

ALIQUOTE E DETRAZIONE

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lettera g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e, comunque, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al predetto art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Articolo 15

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi, diversi da quelli sociali, regolarmente assegnati dall'ALER, Azienda Lombarda per l'edilizia residenziale, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Articolo 16

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Per usufruire della predetta agevolazione, i contribuenti interessati devono presentare la dichiarazione di cui al successivo articolo 22, nelle cui "annotazioni" deve essere specificato l'istituto presso il quale il contribuente è stato ricoverato.

Articolo 17

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Como è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Como risulta classificato tra i Comuni parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
 - j) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, ivi comprese le cooperative sociali riconosciute ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune ed a condizione che il beneficiario dichiari preventivamente la propria qualifica soggettiva di ONLUS;
 - k) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2. Le esenzioni di cui al comma precedente spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
3. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 1, lettera k, e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del DLgs 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attestano il possesso dei requisiti ed indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Articolo 18

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato applicando l'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati nei limiti previsti dalla legge. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 19

AGEVOLAZIONI

1. La delibera di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, con la quale possono essere variate le aliquote IMU stabilite dalla legge, per ciascun anno d'imposta, può prevedere aliquote differenziate, agevolate o azzerate, per specifiche fattispecie.
2. Al fine di poter usufruire delle aliquote agevolate o azzerate, come deliberate dal Consiglio Comunale per ciascun anno d'imposta, il soggetto passivo deve produrre al Comune, entro il termine indicato nell'articolo 22 del presente Regolamento, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione, che avrà valenza anche per i successivi anni d'imposta, se l'agevolazione verrà confermata e sino ad una nuova dichiarazione in rettifica, contenete i seguenti dati:
 - a) cognome nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale (per le persone fisiche), oppure denominazione, nominativo del rappresentante legale, sede legale e codice fiscale (per le persone giuridiche);
 - b) elenco di tutte le unità immobiliari interessate dall'agevolazione, identificate mediante i completi dati catastali (sezione, foglio, mappale, subalterno, categoria, classe e rendita catastale), specificando per ciascuna la percentuale ed i mesi di possesso;
 - c) indicazione del titolo di possesso di ciascun immobile (proprietà, altro diritto reale, locazione finanziaria, concessione);
 - d) indicazione della destinazione d'uso di ciascun immobile.
3. Al fine di agevolare l'adempimento dei contribuenti interessati alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma precedente, l'Ufficio Tributi del Comune di Como predispone apposita modulistica.
4. La dichiarazione per aliquote agevolate o azzerate di cui ai precedenti commi 3 e 4, oltre ad essere distinta rispetto alla dichiarazione IMU di cui all'articolo 22 del presente Regolamento, rappresenta condizione necessaria ed indispensabile per poter accedere alle agevolazioni di riferimento; l'omessa presentazione di tale dichiarazione, entro il previsto termine, comporta il mancato conseguimento del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata o azzerata.

Articolo 20

SOSPENSIONE PAGAMENTO PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. I soggetti passivi proprietari di abitazione principale ed eventuali pertinenze che hanno in corso un contratto di mutuo e che, per le loro particolari condizioni di difficoltà economica, sono stati ammessi dalla Banca mutuante, garantita da ipoteca di primo grado sull'immobile, ad usufruire di una sospensione dal pagamento delle rate del mutuo, possono chiedere al Comune analoga sospensione per il pagamento dell'IMU, con possibilità di regolarizzare, alla scadenza del termine concesso, i pagamenti degli importi dovuti, maggiorati con gli interessi maturati, nella misura pari al vigente tasso legale, calcolati con maturazione giornaliera.
2. Tale sospensione verrà concessa, previa presentazione di apposita domanda, solo per l'IMU interamente dovuta al Comune, in quanto riferita all'abitazione principale ed alle relative pertinenze.
3. In nessun caso la sospensione del pagamento può essere concessa per la quota di imposta riservata allo Stato.
4. Il predetto beneficio della sospensione del pagamento IMU per l'abitazione principale e le eventuali relative pertinenze, può essere concesso al soggetto passivo richiedente a

condizione che non siano posseduti nell'intero territorio nazionale altri immobili di qualsiasi categoria, natura e destinazione, anche solo pro-quota.

5. La sospensione può avere la stessa durata della moratoria concessa dalla Banca mutuante, ma, comunque, non può essere superiore a ventiquattro mesi.

6. In presenza dei predetti presupposti e requisiti, il Comune dispone la sospensione del pagamento dell'IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze, mediante apposito provvedimento nel quale sono specificate, sia la durata della sospensione, sia le modalità di pagamento dell'IMU alla scadenza del termine assegnato.

7. Se richiesto dall'interessato, al termine della sospensione è possibile beneficiare di una rateizzazione del debito residuo, con applicazione dei previsti interessi e per una durata rapportata all'entità dell'importo dovuto ma, comunque, non superiore a ventiquattro mesi.

8. Il mancato pagamento alla prevista scadenza di due rate, comporta la decadenza dal beneficio concesso, con conseguente accertamento della violazione, mediante notifica di apposito provvedimento.

Articolo 20 bis

SOSPENSIONE PAGAMENTO PER IMMOBILI STRUMENTALI

1. La sospensione del pagamento dell'IMU può essere disposta per gli immobili strumentali di proprietà di soggetti passivi che hanno in corso finanziamenti aventi ad oggetto beni necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa e che, per loro condizione di difficoltà economica, sono stati ammessi dai soggetti finanziatori ad usufruire di una sospensione dal pagamento delle rate.

2. La sospensione non può avere una durata superiore ai 24 mesi e può essere concessa esclusivamente previa presentazione di apposita documentata domanda.

3. L'imposta oggetto di sospensione non può essere superiore agli importi originariamente finanziati.

4. La sospensione di pagamento dell'imposta può essere concessa una sola volta, ogni 5 anni, per contribuente.

5. Il mancato pagamento alle previste scadenze di 2 rate comporta la decadenza dal beneficio concesso con conseguente accertamento della violazione mediante notifica di apposito provvedimento.

Articolo 21

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computano per intero i mesi di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; gli altri mesi, invece, si computano per intero quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del **16 giugno** e la seconda con scadenza il **16 dicembre**, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai

provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che sia prodotta all'Ufficio IMU del Comune di Como, entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, apposita comunicazione con la quale sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

8. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annuali complessivamente dovuti inferiori ad euro 11,50. Pertanto, considerati gli arrotondamenti, il versamento minimo è di euro **12,00**.

Articolo 22

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il **30 giugno** dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine

previsto per quella relativa all'anno 2013, come previsto dall'art. 1, comma 719, della legge 147/2013.

TITOLO 3

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 23

OGGETTO E SCOPO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Como, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della Tassa sui rifiuti, di seguito TARI, di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. La TARI costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi.
4. Le entrate della TARI sono destinate alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come individuati nell'articolo 34 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Le norme del presente titolo sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di efficienza, economicità, efficacia e trasparenza.

Articolo 24

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 Codice civile;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 25

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A del "*Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Como*" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I criteri di assimilazione sono disciplinati dal "*Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Como*".

Articolo 26

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del

Decreto Legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 27

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Articolo 28

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo, anche parziale, e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a Pubbliche Autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 51.

Articolo 29

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 30

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggette alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione totalmente prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose (con esclusione in ogni caso degli eventuali locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto);
- i) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- j) locali ed aree comprese nelle aree cimiteriali.
- k) fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzabili.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 31
ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 30.

Articolo 32
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 26, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Industriale	30%
Artigianale	30%
Commerciale	20%
di servizio	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti

prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 33

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, o della TARSU, di cui al Capo 3 del D.Lgs. 30/12/1993, n. 504.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, in misura pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Quando entrerà in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile misurata, per i fabbricati, al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante la TASI si applica considerando la superficie dei locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per ciascuna colonnina di erogazione monouso e pari a 40 mq. per ciascuna colonnina di erogazione ad utilizzo doppio.

Articolo 34

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario del secondo anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario del secondo anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, o alle quote di esclusione per i rifiuti assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore o ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Articolo 35

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 36

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri del servizio.

Articolo 37

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività "Kd" di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'articolo 1, comma 658, della legge 27/152/2013, n. 147, e dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, in misura percentuale che viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa, sulla base dei dati comunicati dal Settore Ambiente.

Articolo 38

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione; il trasferimento della residenza in altro Comune può essere considerato idoneo per poter disporre la cancellazione, solo se il contribuente non sia proprietario dell'abitazione o titolare di altro diritto reale sulla stessa, ferma restando l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 54, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.

Articolo 39

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 40

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio dell'anno di riferimento, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Solo per le nuove utenze il numero degli occupanti, per il primo anno, è quello risultante all'Anagrafe del Comune alla data di attivazione delle stesse.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia, e devono, altresì, essere dichiarate tutte le persone conviventi, ancorché iscritte all'anagrafe del Comune in distinti stati di famiglia.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità. Qualora i soggetti non residenti risultino avere la dimora nelle utenze domestiche dichiarate, il Comune applica, in sede di accertamento, il numero dei soggetti dimoranti nelle stesse o il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se possedute o detenute in un fabbricato diverso da quello di residenza anagrafica; per poter essere considerati come locali accessori dell'abitazione, con applicazione della quota fissa della tariffa prevista le utenze domestiche, deve essere fornita idonea documentazione dalla quale risulti che trattasi di pertinenze giuridiche dell'abitazione di residenza.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano, in ogni caso, utenze non domestiche se possedute o detenute da persona fisica non residente e, quindi, priva nel Comune di Como di utenze abitative.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 41

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 42
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 43
SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 44
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata dall'Ufficio Comunale che rilascia le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo della dichiarazione di uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 50 (rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo), 51 (riduzioni per mancato o irregolare svolgimento del servizio) e 52 (riduzioni per aree scoperte); non si applicano le esenzioni e le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 46 e le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 47.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 45

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 46

ESENZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Sono esenti dal pagamento della TARI le utenze dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica attestata da un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore all'importo stabilito annualmente mediante la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.
2. Al fine di poter ottenere l'esenzione, i soggetti interessati devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di applicazione del tributo, apposita domanda con allegata attestazione ISEE rilasciata dall'INPS, anche tramite un CAF (centro di assistenza fiscale). Per il solo anno 2014 la domanda di esenzione della TARI deve essere presentata entro il 31 dicembre del medesimo anno 2014, con allegata la predetta attestazione ISEE,; tale domanda sarà ritenuta utile anche per il 2015.
3. La tariffa della TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del **10%**;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del **10%**;

4. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 47

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del **30%**, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a Pubbliche Autorità.

2 bis. La tariffa è ridotta al 50% per un massimo di 24 mesi per le utenze non domestiche quando l'attività sia ferma a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, o per inattività o cessata attività, a condizione che i locali non siano utilizzati come deposito e che in essi siano presenti solo strumentazioni di non facile amovibilità. La predetta riduzione si applica previa verifica dei necessari requisiti.

2 ter. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% per il primo anno per le cosiddette *Start up* innovative ai sensi del D. Lgs. 18/10/2012 n. 179.

3. Si applicano il quarto e il quinto comma dell'articolo 46.

Articolo 48

SCUOLE PUBBLICHE NON STATALI E SCUOLE PARITARIE

1. I locali stabilmente destinati ed utilizzati come scuole pubbliche non statali e come scuole paritarie, di ogni ordine e grado, sono soggetti alla TARI mediante l'applicazione di una specifica categoria tariffaria, identificata con il n. 31 nell'allegato A, determinata mediante l'adozione dei coefficienti minimi, Kc e Kd, previsti per la categoria n. 1 dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999, ridotti in misura pari al **40%**, in considerazione della loro minore attitudine alla produzione di rifiuti e della loro rilevante utilità sociale.

2. I soggetti aventi diritto a tale specifica tariffa devono presentare apposita dichiarazione nella quale vengono individuate le superfici degli immobili effettivamente e stabilmente destinate ed utilizzate come scuole pubbliche non statali o come scuole paritarie.

3. I medesimi soggetti devono, inoltre, dichiarare eventuali variazioni che dovessero intervenire nella destinazione d'uso di tali immobili.

Articolo 49
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

1. Le aree scoperte destinate alla sosta a pagamento degli autoveicoli, gestite da soggetti privati, sono soggette alla TARI mediante l'applicazione di una specifica categoria tariffaria, identificata con il n. 32 nell'allegato A, determinata mediante l'adozione dei coefficienti minimi, Kc e Kd, previsti per la categoria n. 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999, ridotti in misura pari al 50%, in considerazione della minore propensione di tali aree alla produzione di rifiuti solidi urbani.
2. I soggetti aventi diritto a tale specifica tariffa devono dichiarare la superficie delle aree scoperte gestite, destinate alla sosta a pagamento degli autoveicoli, risultante al 1° gennaio di ogni anno.
3. I medesimi soggetti devono, inoltre, dichiarare eventuali variazioni delle superfici destinate alle aree di sosta a pagamento che dovessero verificarsi nel corso dell'anno, solo se l'incremento o la riduzione di tali superfici sia superiore al 20% di quelle dichiarate, con riferimento al 1° gennaio dell'anno di riferimento, ed aventi la medesima destinazione.

Articolo 50
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO

1. Il tributo è ridotto fino al 50%, per la sola quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata da ciascun soggetto che effettua l'attività di riciclo.
2. Tale riduzione è calcolata in misura proporzionale alla quantità di rifiuti effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati sulla base dei coefficienti di produzione kd, stabiliti con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe, per ciascuna categoria di utenze non domestiche.
3. Il produttore dei rifiuti avviati al riciclo deve presentare, entro il termine di decadenza del 30 aprile dell'anno successivo, istanza di riduzione all'Ufficio Ambiente del Comune di Como che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
 - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
 - periodo di avvio a riciclo.
4. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre, per ciascun anno, la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Comune è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente per l'anno in cui il produttore risulti aver presentato la domanda e la relativa documentazione.

6. La riduzione è concessa a consuntivo qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità piena del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo.

7. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4, della Legge 212/2000, a consuntivo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata, a pena di decadenza dal beneficio, la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di riciclo;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero o riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

8. L'Ufficio Ambiente del Comune di Como controlla le domande di riduzione, le dichiarazioni e i documenti prodotti e comunica tempestivamente all'Ufficio Tributi i nominativi dei richiedenti aventi diritto alla riduzione, indicando i quantitativi complessivi di rifiuti avviati al riciclo da considerare ai fini del calcolo della riduzione spettante.

9. L'Ufficio Tributi procede, quindi, ad applicare la riduzione spettante mediante il riconoscimento di sgravio o di rimborso.

Articolo 51

RIDUZIONI PER MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per il solo periodo di durata irregolare del servizio.

2. Il tributo è ridotto al 40%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Articolo 52
RIDUZIONI PER AREE SCOPERTE

1. La superficie delle aree scoperte industriali o artigianali utilizzate per lo svolgimento di attività pertinenti a quella principale, ai fini dell'applicazione del tributo, viene conteggiata al 50% alla superficie stessa.
2. La Categoria del tributo applicata alle aree scoperte è la medesima di quella riferita a quella dell'attività principale o prevalente.

Articolo 53
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 54
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le circostanze rilevanti per l'applicazione del tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica, utilizzando l'apposito indirizzo dell'Ufficio, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di invio in caso di posta elettronica e PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La modifica del numero dei componenti il nucleo familiare non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali ;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, ferma restando l'applicabilità della prevista sanzione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il contribuente comunica il nominativo del soggetto subentrante, il quale risulti aver provveduto al pagamento del tributo a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. In sede di prima applicazione del tributo, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, utilizzando le informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente.

ART. 55

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Per l'attività di accertamento si richiama la disciplina contenuta nell'articolo 73 del titolo 5 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.

Articolo 56 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in **2 rate** aventi cadenza semestrale, scadenti il giorno **16** del mese **maggio** e di **novembre** o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, il Comune può introdurre diversi termini di pagamento, mediante la deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, riscosso, secondo la periodicità e le modalità che

saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione, maggiorate con le spese di notifica, entro il termine ivi indicato. Qualora, nonostante il sollecito, dovesse persistere l'inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, con irrogazione delle previste sanzioni, l'applicazione degli interessi ed il recupero delle spese di notifica.

Articolo 57 **IMPORTI MINIMI**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad Euro **12,00** per anno d'imposta.

Articolo 58 **ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Le disposizioni del presente titolo hanno effetto a decorrere dal **primo gennaio 2014**.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente titolo, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane, comunque, ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Articolo 59 **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), applicabile fino al 31/12/2012, e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), applicabile dal 01/01/2013 al 31/12/2013, entro i previsti termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini della previgente forma di prelievo sui rifiuti conservano validità, anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

TITOLO 4

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 60

OGGETTO E SCOPO DEL TITOLO

1. Il presente titolo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Como, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del Tributo per i servizi indivisibili, di seguito TASI, di cui all'art. 1, commi 639 e segg. della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.
2. La TASI costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi.
3. Le entrate della TASI sono destinate alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune di Como, come individuati mediante la deliberazione di cui all'articolo 67 del presente Regolamento.
4. Il presente titolo è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Como, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità, funzionalità e trasparenza.

Articolo 61

PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo nel territorio del Comune, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. La TASI non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU, in quanto il Comune di Como è interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.

Articolo 62

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il

proprietario o il titolare del diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Articolo 63

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria nascente al verificarsi del presupposto del tributo è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, secondo le medesime disposizioni dell'IMU.

2. L'applicazione della TASI decorre, pertanto, dal mese in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussiste fino al mese di cessazione; a tal fine si computano per intero i mesi di 31 giorni quando il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 16 giorni; gli altri mesi, invece, si computano per intero quando il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

Articolo 64

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e le eventuali detrazioni del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, commi 676, 677 e 678 della legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e le eventuali detrazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote di base fissate dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della legge 27/12/2013, n. 147, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 02/05/2014, n. 68, di conversione del DL 06/03/20104, n. 14. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

4. Per il primo anno di applicazione della TASI, qualora il Comune non abbia deliberato le aliquote e le eventuali detrazioni entro il 31 maggio 2014, il pagamento deve essere effettuato entro i termini previsti dalla vigente normativa nazionale di riferimento.

5. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

6. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale può stabilire detrazioni o altre misure per le abitazioni principali e provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 65

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Como relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 66

SOGGETTO PASSIVO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 61, assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Qualora sia previsto di applicare la TASI anche agli immobili diversi dall'abitazione principale e nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura compresa tra il 10% ed il 30%, stabilita mediante la deliberazione di cui all'articolo 64 del presente Regolamento, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al pagamento della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nell'ipotesi di omesso o parziale versamento della TASI da parte di uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento potrà essere notificato ad uno solo dei possessori, solidalmente responsabile, o a ciascun possessore in relazione alla propria quota.

4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 67

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 64 del presente regolamento saranno determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, alla cui copertura la TASI è diretta, con l'indicazione dei relativi costi.
2. L'applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.

Articolo 68

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla TASI tutti gli immobili come individuati all'art. 1, comma 3 del D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2/5/2014 n. 68, e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.

Articolo 69

RIDUZIONI ED ULTERIORI ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, mediante la deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI di cui all'art. 64 del presente regolamento, può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative.
2. Con le deliberazione di cui al primo comma può essere ridotta l'aliquota di base dell'1 per mille, fino all'azzeramento, per determinate tipologie e/o destinazioni d'uso degli immobili.

Articolo 70

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della TASI sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti tassabili, posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Nella dichiarazione delle

unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, la via ed il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, ossia dal titolare di un diritto reale, non occorre presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente iscritte in Catasto, con la corretta indicazione degli intestatari e delle rispettive quote.

6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

8. Rimane, tuttavia, dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti al Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

9. Qualora, mediante la deliberazione di cui all'art. 64, sia prevista applicazione della TASI anche per gli immobili diversi dall'abitazione principale, il titolare del diritto reale deve presentare la dichiarazione TASI:

- a) per gli immobili dati in locazione, indicando il nominativo del locatario e gli estremi del relativo contratto;
- b) per gli immobili concessi in uso gratuito (comodato), indicando il nominativo del beneficiario (comodatario).

Articolo 71 VERSAMENTI

1. La TASI è versata direttamente al Comune in autoliquidazione da ogni soggetto passivo, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24), secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, o tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

2. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione del tributo, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

3. Il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso deve essere effettuato dal soggetto passivo in **due rate**, delle quali la prima entro il **16 giugno**, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il **16 dicembre**, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle scadenze, alle aliquote e alle detrazioni deliberate per l'anno di riferimento. Se il predetto termine cade di sabato o di giorno festivo il versamento è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, il Comune può introdurre diversi termini di pagamento mediante la deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote.

5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti sia inferiore ad € **12,00**. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. L'arrotondamento, in caso di utilizzo del modello F24, deve essere operato con riferimento all'importo indicato per ciascun distinto codice tributo.

Articolo 72

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente titolo si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 73

ACCERTAMENTO

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile dell'imposta unica comunale e delle sue componenti, l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

2. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione dei tributi. A tal fine può:

- a) invitare il contribuente, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
- b) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- c) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- d) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale della vigilanza tributaria o Agenti di Polizia Locale, o personale amministrativo debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- e) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o

l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

5. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'avviso deve contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

6. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare, in unica rata, entro sessanta giorni dalla ricezione. L'avviso di accertamento contiene, inoltre, l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

7. L'avviso di accertamento è notificato al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza:

- in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

- in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato (Mod. F24) o mediante apposito bollettino di ccp.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 74

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non superi, per ciascun tributo di cui ai titoli

2, 3 e 4, l'importo di € **15,00** con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 75

SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione dell'IMU, della TARI, della TASI e quelle del presente Regolamento, sono soggette alle sanzioni previste per l'imposta unica comunale dall'art. 1, commi da 695 a 698 della legge 147/2013.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: sanzione del **30%** del tributo o del maggiore tributo dovuto e non versato;

- tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti dal presente regolamento, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso: sanzione del **2%** del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;

- tardivo versamento effettuato oltre il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti dal presente regolamento, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso: sanzione del **30%** del tributo versato tardivamente;

- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal **100%** al **200%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

- infedele dichiarazione: sanzione dal **50%** al **100%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

3. Le sanzioni previste in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, sono ridotte ad un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. le sanzioni previste per l'omesso, l'insufficiente o il tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, non sono, invece, riducibili ad un terzo, in caso di acquiescenza, in quanto per tali violazioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.

5. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione o dilazione di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento Generale delle Entrate.

6. Sulle somme dovute, non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel successivo articolo.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 76
INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 77
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione mediante sentenza della competente autorità giurisdizionale.
2. Il rimborso od il diniego vengono formalizzati mediante apposito provvedimento motivato.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 75 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento per i tributi di riferimento.

Articolo 78
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Como (art 15-27), l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 79
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare, in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 80
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per l'anno **2014**, il termine per il pagamento dell'acconto della TARI e della TASI è differito al **16 ottobre 2014**.
2. Gli acconti della TARI e della TASI, per l'anno 2014, sono versati con riferimento alle tariffe, alle aliquote e alle detrazioni deliberate per l'anno di riferimento.

Articolo 81
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal **primo gennaio 2014**.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comune di Como
01. Associazioni, biblioteche, caserme, scuole non paritarie
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo, carceri
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri negozi di beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza
15. Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale giochi
31. Scuole pubbliche non statali e scuole paritarie
32. Aree scoperte per la sosta a pagamento degli autoveicoli